

Oggetto: Procedura aperta ex art. 71, D.Lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti, finalizzata alla stipula di un contratto ponte per l'affidamento, per la durata di mesi ventiquattro, del servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari (con codice CER 18, con codice CER diverso da 18 e radioattivi) prodotti dall'ARNAS Garibaldi di Catania.

RISCONTRO A RICHESTE DI CHIARIMENTI

Richiesta di chiarimenti n. 1 del 22/04/2025, ore 12:54, acquisita al prot. Provv. n. 3327 del 24/04/2025

“In riferimento alla fornitura di contenitori relativi al lotto 1 si richiede la possibilità dell'utilizzo di contenitori a rischio infettivo in polipropilene riutilizzabili.”

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 1 del 22/04/2025

[con esclusivo riferimento al lotto n. 1]

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 1 del 22/04/2025, si rappresenta che i Referenti Tecnici Aziendali, interpellati in argomento con nota prot. Provv. n. 3348 del 24/04/2025, si sono espressi con nota acquisita al prot. Provv. n. 3570 del 05/05/2025 come di seguito letteralmente riportato:

*“In riferimento alla richiesta di chiarimento in oggetto relativa al capitolato tecnico concernente il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari appartenenti al codice CER 18, si comunica alla S.V. che l'utilizzo di contenitori monouso rappresenta la scelta più sicura ed efficiente per garantire la tutela della salute degli operatori anche al fine di ridurre il rischio di contaminazione crociata, pertanto, **non si ritiene ammissibile l'impiego di contenitori riutilizzabili in alternativa all'utilizzo di contenitori monouso**”*

Richiesta di chiarimenti n. 2 del 22/04/2025, ore 13:43, acquisita al prot. Provv. n. 3327 del 24/04/2025

*“Con la presente si richiede la possibilità di comprovare i requisiti di cui all'art. 6.1 punti e) ed f) del Disciplinare di gara, con le certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 nel settore IAF 39 relativo a “RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI”, anziché IAF 31 come indicato.
In attesa di sollecito riscontro, cordiali saluti”*

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 2 del 22/04/2025

[con riferimento ai lotti nn. 1, 2 e 3]

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 2 del 22/04/2025 si rappresenta che, giusta art. 6.1. del Disciplinare di Gara, rubricato “*Requisiti di idoneità professionale*”, lett. e) ed f), l’Operatore Economico concorrente deve rispettivamente soddisfare i requisiti sotto dettagliati:

“e) *Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al servizio oggetto di ciascun lotto per cui si presenta offerta. (...)*

f) *Possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001:2015 nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al servizio oggetto di ciascun lotto per cui si presenta offerta. (...)”.*

Premesso quanto sopra, si accoglie la richiesta possibilità di soddisfare i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 6.1. del Disciplinare di Gara, lett. e) ed f), rispettivamente con il possesso delle certificazioni di qualità conformi alle norme europee delle serie UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 nel settore IAF 39 in alternativa che nel settore IAF 31, purché idonee, pertinenti e proporzionate al servizio oggetto di ciascun lotto per cui si presenta offerta.

Richiesta di chiarimenti n. 3 del 30/04/2025, ore 10:16, acquisita al prot. Provv. n. 3544 del 30/04/2025

“*Il Sottoscritto (...)*

Quale Operatore Economico che ha interesse diretto alla partecipazione della procedura di gara di cui in oggetto,

- *In riferimento alla Procedura di gara indetta da Codesta Spett.le Azienda Ospedaliera per il servizio di Ritiro, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Sanitari pericolosi e non prodotti dall’Azienda Ospedaliera Arnas Garibaldi di Catania;*
- *In riferimento alla documentazione di gara ed in particolare al Disciplinare di Gara della medesima procedura di gara, il quale al punto “Art. 6.3 — Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale cita testualmente:*

➤ *“Esecuzione negli ultimi dieci anni (2015-2024) dalla data di indizione della procedura di gara di almeno due servizi analoghi a quello relativo a ciascun lotto per cui si presenta offerta, di importo minimo pari a:*

- *€ 2.784.575,10 per il lotto n. 1 - Rifiuti con EER 18;*
- *€ 52.738,25 per il lotto n. 2 — Rifiuti con EER diverso da 18;*
- *€ 7.652,40 per il lotto n. 3 — Rifiuti radioattivi.*

La comprova di tale requisito è fornita nei modi di cui all’art. 6 del presente Disciplinare di Gara mediante uno o più dei seguenti documenti:

- *Certificati rilasciati dall’Amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;*
- *Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;*
- *Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;*
- *Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.*

Per quanto sopra,

Con la presente intende porre a Codesta Spett.le Azienda Ospedaliera, e per Essa al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento della Procedura di cui in oggetto, il seguente QUESITO

- 1. Per servizio analogo è da intendersi un servizio analogo svolto per singolo Ente Contraente, a cui è stato fatturato il servizio analogo svolto negli ultimi dieci anni?*
- 2. L'importo minimo per Contraente, a cui è stato fatturato il servizio analogo svolto negli ultimi dieci anni, deve essere minimo pari ad € 2.784.575,10 o la somma di diversi contraenti può essere di € 2.784.575,10;*
- 3. L'Ente Contraente, a cui è stato fatturato il servizio analogo svolto negli ultimi dieci anni, può essere più di uno?*
ovvero la Ditta, che partecipa alla procedura di gara, deve avere eseguito contratti analoghi a quello in affidamento per un importo complessivo minimo di € 2.784.575,10 con diversi Enti Contraenti?"

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 3 del 30/04/2025

[con riferimento ai lotti nn. 1, 2 e 3]

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 3 del 30/04/2025 si rappresenta quanto segue:

1. Per servizio analogo è da intendersi la prestazione, in favore di committente pubblico o privato, del servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei medesimi rifiuti sanitari oggetto del lotto per cui si presenta offerta (con codice CER 18, con codice CER diverso da 18 o radioattivi);
2. L'importo minimo degli almeno due distinti servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni (2015-2024) dalla data di indizione della procedura di gara, diversamente commisurato per ciascun lotto, è da intendersi come importo minimo complessivo dei servizi analoghi svolti nei dieci anni antecedenti la data di indizione: la somma degli importi contrattuali degli almeno due distinti servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni (2015-2024) dalla data di indizione della procedura di gara deve soddisfare il requisito in parola.
3. Il committente degli almeno due distinti servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni (2015-2024) dalla data di indizione della procedura di gara può essere il medesimo soggetto, pubblico o privato, piuttosto che più soggetti distinti, a condizione nel primo caso che gli almeno due servizi analoghi siano stati prestati in forza di due diversi e separati contratti.

Richiesta di chiarimenti n. 4 del 30/04/2025, ore 10:28, acquisita al prot. Provv. n. 3545 del 30/04/2025

“Il Sottoscritto (...)

Quale Operatore Economico che ha interesse diretto alla partecipazione della procedura di gara di cui in oggetto,

- *In riferimento alla Procedura di gara indetta da Codesta Spett.le Azienda Ospedaliera per il servizio di Ritiro, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Sanitari pericolosi e non prodotti dall'Azienda Ospedaliera Arnas Garibaldi di Catania;*
- *In riferimento alla documentazione di gara ed in particolare al Capitolato Tecnico della medesima procedura di gara, il quale al punto "Art. 17 - Smaltimento dei rifiuti cita testualmente:*

- *"Per ciascun impianto di recupero/smaltimento dichiarato disponibile deve essere indicata la ragione sociale/denominazione, il relativo indirizzo e le rispettive autorizzazioni.*
- *Si precisa che i suddetti impianti, oltreché regolarmente autorizzati, devono essere debitamente attrezzati di tutto quanto necessario a garantire il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti oggetto di ciascun lotto nel rispetto delle modalità prescritte sul punto dalle fonti pertinenti (si veda, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'art. 10, co. 1, D.P.R. n. 254/2003, ai sensi del quale "I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione...").*
- *Premesso che la Normativa prevede che i Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio infettivo possano essere smaltiti anche in Impianti di Sterilizzazione, purché autorizzati in regime ordinario e secondo la Normativa vigente;*
- *Premesso che tutte le procedure indette dalle varie Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Siciliana, quali contratti ponte hanno previsto, per come la Normativa prevede, che i Rifiuti Sanitari pericolosi a rischio infettivo possono essere conferiti in impianti di Sterilizzazione, purché autorizzati dalla medesima Normativa vigente;*
- *Considerato che i Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio infettivo prodotti dall'Azienda Ospedaliera "ARNAS GARIBALDI" di Catania, oltre a quelli prodotti da tutte le Aziende Ospedaliere della Regione Siciliana, oltre a quelle dall'Asp di Siracusa, dall'Asp di Ragusa e dall'Asp di Catania vengono smaltiti, ormai da decenni, in impianti di sterilizzazione autorizzati ai sensi della Normativa vigente*

Per quanto sopra premesso e considerato,

Con la presente intende porre a Codesta Spett.le Azienda Ospedaliera. e per Essa al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento della Procedura di cui in oggetto, il seguente QUESITO

1. La Ditta partecipante può utilizzare per lo smaltimento dei Rifiuti Sanitari pericolosi a rischio infettivo Impianti di Sterilizzazione, purché autorizzati in regime ordinario ed ai sensi della Normativa vigente;"

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 4 del 30/04/2025

[con esclusivo riferimento al lotto n. 1]

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 4 del 30/04/2025, si rappresenta che i Referenti Tecnici Aziendali, interpellati in argomento con nota prot. Provv. n. 3591 del 05/05/2025, si sono espressi con nota acquisita al prot. Provv. n. 3913 del 14/05/2025 come di seguito letteralmente riportato:

"fermo restando che per gli organi e le parti anatomiche non riconoscibili è obbligatorio lo smaltimento esclusivamente tramite termodistruzione, per i restanti rifiuti codice CER 18.01.03 il trattamento di sterilizzazione non può essere considerato come trattamento finale e pertanto il produttore del rifiuto sanitario deve acquisire la documentazione attestante l'avvenuto definitivo smaltimento secondo le modalità di legge (termodistruzione, avvio in impianti di produzione di Cdr, utilizzo per produrre energia, trattamento in impianti di incenerimento)"*

Richiesta di chiarimenti n. 5 del 30/04/2025, ore 10:29, acquisita al prot. Provv. n. 3543 del 30/04/2025

“Il Sottoscritto (...)

Quale Operatore Economico che ha interesse diretto alla partecipazione della procedura di gara di cui in oggetto,

- In riferimento alla Procedura di gara indetta da Codesta Spett.le Azienda Ospedaliera per il servizio di Ritiro, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Sanitari pericolosi e non prodotti dall' Azienda Ospedaliera Arnas Garibaldi di Catania;

- In riferimento alla documentazione di gara ed in particolare al Capitolato Tecnico della medesima procedura di gara, il quale

- *al punto "Art. 10 - Contenitori e sacchi per rifiuti di cui al lotto n. 1 (rifiuti con codice EER 18) cita testualmente:*

“I contenitori forniti dall'Aggiudicatario devono tutti essere monouso e,, possono essere composti in materiale plastico o in cartone;

- *al punto "Art. 10— Contenitori e sacchi per i rifiuti di cui al lotto n. 1 (rifiuti con codice EER 18) - Lettera b) Contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo diversi da quelli di cui alla lett. A) cita testualmente; “I contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo, diversi da quelli di cui alla lettera a)(TAGLIENTI) devono presentare le seguenti caratteristiche:*

- composizione in cartone;

- Premesso che la Normativa (D.P.R. 254/2003 - Art. 8) prevede che i Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio infettivo, contenuti in un primo imballaggio flessibile a perdere (BUSTA INTERNA) devono essere contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso;

- Premesso, altresì, che l'uso di contenitori esterni in Polipropilene Rigidi, al contrario di quelli in cartone che spesso si bagnano e non si rendono integri durante il loro uso per la rottura del sacco interno, evitano in maniera indiscussa la perdita di liquidi e garantendo sempre la sicurezza sanitaria, igienica e di contaminazione sia all'interno degli Ospedali, durante la loro movimentazione interna che nel trasporto e, conseguentemente, nella gestione degli stessi;

Considerato che:

- *La Norma consente l'uso di contenitori esterni in materiale plastico, eventualmente riutilizzabili, per come cita l'art. 8 del D.P.R. 254/2003, previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso;*
- *La Scrivente Società è titolare di Impianti di Smaltimento di Rifiuti Sanitari pericolosi a rischio infettivo e che negli stessi provvedimenti autorizzativi ha autorizzati Impianti automatici di lavaggio e disinfezione di contenitori esterni per Rifiuti Sanitari pericolosi a rischio infettivo;*
- *La Scrivente Società, nei propri Impianti di smaltimento di Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio infettivo riesce a smaltire i rifiuti interni all'imballaggio esterno di materiale plastico, recuperando quello esterno, previo lavaggio e disinfezione degli stessi, predisponendoli per successivo riutilizzo ed impiego;*
- *Le fasi di lavaggio e disinfezione garantiscono sempre la perfetta disinfezione degli imballaggi esterni;*
- *Lo svolgimento del servizio con contenitori esterni in materiale plastico riutilizzabili consente di avere la fatturazione al netto del peso dell'imballaggio esterno, con un risparmio per il servizio Sanitario Regionale, e per esso codesta Spett.le Azienda Ospedaliera, del 25% (Venticinque*

per cento) sul peso dei Rifiuti Sanitari, considerato che il peso di un solo contenitore è di oltre 1,50 Kg cadauno;

- La scrivente Società che espleta il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Sanitari pericolosi a rischio infettivo in moltissime Aziende Ospedaliere e Sanitarie sia della Regione Siciliana che di altre, utilizza contenitori esterni in materiale plastico garantendo sempre elevati standard di sicurezza, praticità ed un consistente risparmio per la spesa pubblica;
- Tutte le procedure di gara indette dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Siciliana per la gestione dei Rifiuti Sanitari pericolosi a rischio infettivo, consentono l'utilizzo di contenitori esterni in materiale plastico, purché lavati e disinfettati in impianti regolarmente autorizzati;
- Altresì che (omissis) ha espletato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Sanitari pericolosi a rischio infettivo, e non, presso Codesta Spett.le Azienda dal (omissis) al (omissis), sempre utilizzando contenitori esterni in materiale plastico senza mai aver creato alcun problema con l'uso degli stessi

Per quanto sopra premesso e considerato,

Con la presente intende porre a Codesta Spett.le Azienda Ospedaliera, e per Essa al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento della Procedura di cui in oggetto, il seguente QUESITO

1. La Ditta partecipante può utilizzare per Rifiuti Sanitari pericolosi a rischio infettivo contenitori esterni in materiale plastico, riutilizzabili ad ogni ciclo, previo lavaggio e disinfezione nei propri impianti di smaltimento regolarmente autorizzati, fatturando a netto del peso dei contenitori esterni?
2. In sub ordine, La Ditta partecipante può utilizzare per Rifiuti Sanitari pericolosi a rischio infettivo contenitori esterni in materiale plastico in sostituzione di quelli in cartone monouso?"

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 5 del 30/04/2025

[con esclusivo riferimento al lotto n. 1]

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 5 del 30/04/2025, si rappresenta che i Referenti Tecnici Aziendali, interpellati in argomento con nota prot. Provv. n. 3591 del 05/05/2025, si sono espressi con nota acquisita al prot. Provv. n. 3913 del 14/05/2025 come di seguito letteralmente riportato:

“si conferma quanto previsto all'arte 10 del Capitolato Tecnico, ai sensi del cui letterale disposto “I contenitori forniti dall'Aggiudicatario devono tutti essere monouso e, purché conformi alla totalità dei requisiti specificatamente prescritti dalla normativa vigente e sopravvenuta in materia e salvo che non sia diversamente specificato nel (...) Capitolato, possono essere composti in materiale plastico o in cartone.””

Richiesta di chiarimenti n. 6 del 07/05/2025, ore 10:33, acquisita al prot. Provv. n. 3729 del 08/05/2025

“Il sottoscritto (...)

in qualità di Operatore Economico interessato a partecipare alla procedura di gara in oggetto, con la presente formula i seguenti quesiti al fine di ottenere chiarimenti utili alla presentazione di un'offerta consapevole e completa:

- 1) *QUESITO 1 - Disponibilità di magazzini/depositi: Si chiede di confermare se all'interno dei presidi ospedalieri Nesima e Garibaldi Centro sia disponibile un magazzino/deposito temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari e un magazzino/deposito per contenitori nuovi;*
- 2) *QUESITO 2 - Modalità di raccolta dei rifiuti: Si chiede di specificare se la procedura di gara prevede la raccolta dei rifiuti sanitari presso le singole unità operative dei presidi oppure presso i depositi temporanei, qualora esistenti come indicato al punto precedente;*
- 3) *QUESITO 3 - Personale attualmente impiegato: Si chiede di indicare il numero di unità lavorative attualmente impiegate per lo svolgimento del servizio di raccolta interna dei rifiuti sanitari per entrambi i presidi ospedalieri (Nesima e Garibaldi Centro);*
- 4) *QUESITO 4 - Clausola sociale: Si chiede di chiarire se la procedura di gara in oggetto prevede l'applicazione della clausola sociale di assorbimento del personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio."*

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 6 del 07/05/2025

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 6 del 07/05/2025, si rappresenta che i Referenti Tecnici Aziendali, interpellati in merito ai relativi quesiti nn. 1, 2 e 3 con nota prot. Provv. n. 3743 del 08/05/2025, si sono espressi, distintamente per i lotti nn. 1 e 2 e per il lotto n. 3, rispettivamente con nota acquisita al prot. Provv. n. 3913 del 14/05/2025 e con nota acquisita al prot. Provv. n. 3851 del 13/05/2025, come di seguito letteralmente riportato:

[con riferimento ai lotti nn. 1 e 2]

"Si riscontrano di seguito i pareri ai seguenti Chiarimenti:

(...)

- Chiarimento N° 6:

- *quesito 1: Per il P.O. Garibaldi Nesima non sono disponibili magazzini/depositi temporanei per lo stoccaggio di rifiuti sanitari mentre è presente un deposito per i contenitori nuovi di piccole dimensioni (circa 5m x 5 m). Per il P.O. Garibaldi centro in atto non sono presenti magazzini/depositi per i contenitori puliti; per magazzini/depositi temporanei per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari ne esiste in atto solo uno a servizio di un'unica Unità Operativa che potrebbe non essere sempre disponibile in previsione degli imminenti lavori di costruzione di nuovo edificio.*
- *Quesito 2: vedi art. 3 capitolato tecnico lettere e) e successivi*
- *Quesito 3: se il quesito si riferisce al personal schierato dall'attuale prestatore del servizio, di norma sono presenti due unità, una per ciascun Presidio."*

[con esclusivo riferimento al lotto n. 3]

"Con riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue:

- 1) *QUESITO 1: Disponibilità di magazzini/depositi: le uniche due UU.OO.CC. del P.O. Nesima (U.O.C. Medicina Nucleare Centro PET-TC e U.O.C. Endocrinologia) dove vengono prodotti rifiuti radioattivi sono entrambe dotate ciascuna di un magazzino/deposito temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e dei contenitori nuovi;*

- 2) *QUESITO 2: Modalità di raccolta dei rifiuti: la raccolta dei rifiuti radioattivi deve avvenire presso i due depositi temporanei, ciascuno afferente alle due UU.OO.CC. indicate al punto precedente;*
- 3) *QUESITO 3: Personale attualmente impiegato: ciascuna delle due UU.OO.CC. indicate ai punti precedenti impiega n. 1 unità lavorativa per lo svolgimento del servizio di raccolta interna dei rifiuti radioattivi.”*

[con riferimento ai lotti nn. 1, 2 e 3]

Quesito 4: La procedura di gara in oggetto non prevede l'applicazione della clausola sociale di assorbimento del personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio.

Richiesta di chiarimenti n. 7 del 14/05/2025, ore 16:39, acquisita al prot. Provv. n. 3940 del 15/05/2025

“?? Rif.: Art. 10, lett. a)

Il Capitolato indica che i contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo costituiti da oggetti taglienti e pungenti devono essere forniti nelle misure di 20, 40 e 60 litri, oltre a quelli “da banco” da 3, 5 e 7 litri.

Si richiede conferma che anche i contenitori per taglienti debbano essere previsti nelle dimensioni maggiori (20, 40 e 60 litri), considerato che per questa specifica tipologia di rifiuto non esistono contenitori di tali dimensioni, essendo comunemente impiegati solo i contenitori da 3, 5 e 7 litri.”

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 7 del 14/05/2025

[con esclusivo riferimento al lotto n. 1]

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 7 del 14/05/2025, si rappresenta che i Referenti Tecnici Aziendali, interpellati in merito con nota prot. Provv. n. 3947 del 15/05/2025, si sono espressi con nota prot. n. 3057/DMP del 22/05/2025, come di seguito letteralmente riportato:

“Con specifico riferimento ai contenitori di cui alla lett. a) dell’art. 10 del Capitolato Tecnico, “Contenitori per rifiuti sanitari a rischio infettivo costituiti da oggetti da taglio, aghi e pungenti (codici CER 18.01.01 e 18.01.03)”, si dichiara come mero refuso la richiesta disponibilità nelle misure di 20, 40 e 60 Litri, confermandosi invece le sole misure “da banco” di 3, 5 e 7 Litri.”*

Richiesta di chiarimenti n. 8 del 14/05/2025, ore 17:14, acquisita al prot. Provv. n. 3941 del 15/05/2025

“Rif.: Art. 10, lett. d) Capitolato Tecnico

Si chiede conferma che, per la raccolta dei rifiuti liquidi da laboratorio (CER 180106), si debbano utilizzare esclusivamente taniche e cisternette 1000l.

Inoltre, si richiede di chiarire se tali contenitori debbano essere necessariamente monouso.”

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 8 del 14/05/2025

[con esclusivo riferimento al lotto n. 1]

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 8 del 14/05/2025, si rappresenta che i Referenti Tecnici Aziendali, interpellati in merito con nota prot. Provv. n. 3947 del 15/05/2025, si sono espressi con nota prot. n. 3057/DMP del 22/05/2025, come di seguito letteralmente riportato:

“Con specifico riferimento ai contenitori di cui alla lett. d) dell’art. 10 del Capitolato Tecnico, “Contenitori per rifiuti costituiti da reflui di laboratorio a rischio chimico (codice CER 18.01.06)”, si conferma quanto previsto dagli atti di gara, ai sensi del cui letterale disposto i contenitori per rifiuti costituiti da reflui di laboratorio a rischio chimico (codice CER 18.01.06*) devono essere disponibili, secondo la capienza necessaria, nelle misure di 5, 10 e 20 Litri e, per le cisterne/vasche, in misura pari o superiore a 1000 Litri, nonché nelle eventuali ulteriori misure utili a soddisfare le esigenze delle singole Unità Operative;*

Fermo restando che, giusta art. 10 del Capitolato Tecnico, rubricato “Contenitori e sacchi per i rifiuti di cui al lotto n. 1 (rifiuti con codice CER 18)”, “(...)I contenitori forniti dall’Aggiudicatario devono tutti essere monouso(...)”, si chiarisce che con esclusivo riferimento alle cisterne/vasche di misura pari o superiore a 1000 Litri di cui alla lett. d) dell’art. 10 del Capitolato Tecnico, le medesime potranno anche essere riutilizzabili previa sanificazione debitamente certificata.”

Richiesta di chiarimenti n. 9 del 14/05/2025, ore 17:25, acquisita al prot. Provv. n. 3942 del 15/05/2025

“Rif.: Art. 9, pag. 16

L’articolo in oggetto prevede che, per il Lotto 1, una copia dell’etichetta adesiva con il peso registrato sia applicata su ogni singolo contenitore chiuso, a ulteriore sigillo.

Si richiede conferma che tale disposizione implichi l’obbligo di pesatura individuale per ciascun contenitore, anche in presenza di un elevato numero di colli prodotti da un singolo reparto.”

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 9 del 14/05/2025

[con esclusivo riferimento al lotto n. 1]

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 9 del 14/05/2025, si rappresenta che i Referenti Tecnici Aziendali, interpellati in merito con nota prot. Provv. n. 3947 del 15/05/2025, si sono espressi con nota prot. n. 3057/DMP del 22/05/2025, come di seguito letteralmente riportato:

“Si rappresenta che, giusta art. 9 del Capitolato Tecnico, “Con esclusivo riferimento ai rifiuti di cui al lotto n. 1 (...) una copia delle suddette etichette adesive riportanti il peso registrato per ogni singolo contenitore, deve essere apposta su ciascuno dei contenitori chiusi, a ulteriore sigillo dei medesimi.”

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si conferma l’obbligo di pesatura individuale per ciascun contenitore, anche in presenza di un elevato numero di colli prodotti da un singolo reparto.”

Richiesta di chiarimenti n. 10 del 14/05/2025, ore 17:27, acquisita al prot. Provv. n. 3943 del 15/05/2025

“Rif.: Art. 9 Capitolato Tecnico

L’aggiudicatario è tenuto a trasmettere mensilmente la reportistica completa dell’attività svolta, con indicazione dei codici CER, quantitativi, luogo di produzione, carico e scarico.

Si chiede di specificare: cosa si intenda con “carico” e “scarico” (es. movimentazione interna? conferimento impianto?)

cosa si intenda con “carico” e “scarico” (es. movimentazione interna? conferimento impianto?);”

Riscontro a richiesta di chiarimenti n.10 del 14/05/2025

[con riferimento ai lotti nn. 1, 2 e 3]

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 10 del 14/05/2025, si rappresenta che i Referenti Tecnici Aziendali, interpellati in merito con nota prot. Provv. n. 3947 del 15/05/2025, si sono espressi con nota prot. n. 3057/DMP del 22/05/2025, come di seguito letteralmente riportato:

“Si specifica che con il termine “carico” si fa riferimento alle operazioni di raccolta prestate dall’operatore economico preordinatamente al trasporto, mentre con il termine “scarico” si fa riferimento alle operazioni relative al conferimento finale del rifiuto presso l’impianto di recupero/smaltimento.”

Richiesta di chiarimenti n. 11 del 14/05/2025, ore 17:30, acquisita al prot. Provv. n. 3944 del 15/05/2025

“Rif.: Art. 3, lett. o) Capitolato tecnico

L’articolo prevede l’obbligo di

tenuta del registro cronologico di carico e scarico.

Si richiede di chiarire se l'impresa appaltatrice debba limitarsi a fornire i dati utili all'ARNAS per la compilazione del registro;"

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 11 del 14/05/2025

[con riferimento ai lotti nn. 1, 2 e 3]

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 11 del 14/05/2025, si rappresenta che i Referenti Tecnici Aziendali, interpellati in merito con nota prot. Provv. n. 3947 del 15/05/2025, si sono espressi con nota prot. n. 3057/DMP del 22/05/2025, come di seguito letteralmente riportato:

"Si dichiara come mero refuso la richiesta prestazione di "regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico a norma dell'art. 190, D.Lgs. n. 152/2006, e di eventuali successive modifiche ed integrazioni della disciplina in materia" di cui all'art. 3, lett. o), del Capitolato Tecnico.

Si chiarisce dunque che l'impresa appaltatrice deve limitarsi a fornire i dati utili all'ARNAS per la compilazione del registro."

Richiesta di chiarimenti n. 12 del 14/05/2025, ore 17:31, acquisita al prot. Provv. n. 3945 del 15/05/2025

"Rif.: Art. 17 – richiamo a DPR 254/2003

L'articolo 17 cita l'obbligo di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18.01.03) mediante termodistruzione, secondo quanto previsto dal DPR 254/2003.*

*Si chiede conferma che:
lo smaltimento tramite
termodistruzione sia da ritenersi esclusivo e obbligatorio;"*

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 12 del 14/05/2025

[con esclusivo riferimento al lotto n. 1]

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 12 del 14/05/2025, si rappresenta che i Referenti Tecnici Aziendali, interpellati in merito con nota prot. Provv. n. 3947 del 15/05/2025, si sono espressi con nota prot. n. 3057/DMP del 22/05/2025, come di seguito letteralmente riportato:

"Si rimanda agli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 254/2003."

Richiesta di chiarimenti n. 13 del 19/05/2025, ore 19:30, acquisita al prot. Provv. n. 3993 del 20/05/2025

*"Rif.: Art. 3 del Disciplinare di gara, art.4 Capitolato Tecnico
LOTTO 1 Importo 1.856.383,40 euro*

A) IMPORTO A BASE DI GARA € 1.856.383, 40

B) ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso €720 ,00

A)+B) IMPORTO COMPLESSIVO € 1.857.103,40

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione Appaltante ha stimato pari a € 93.716,48 (Allegato "Stima dei costi della manodopera") I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso

CHIARIMENTO: dato che i costi della manod'opera non sono soggetti a ribasso, non dovrebbero essere decurtati dall'importo a base di gara come avviene per gli oneri della sicurezza?

Si richiede pertanto di chiarire l'esatto importo a base di gara.”

Riscontro a richiesta di chiarimenti n. 13 del 20/05/2025

In riscontro alla richiesta di chiarimenti n. 13 del 19/04/2025, si conferma che l'importo a base di gara del lotto n. 1, giusta art. 3 del Disciplinare di Gara, è pari ad € 1.856.383,40 e comprende i costi della manodopera che non sono soggetti a ribasso.

Si precisa inoltre che, come specificato nel proposto Modello di Dettaglio di Offerta Economica di cui agli atti di gara “*Il prezzo totale offerto per la prestazione del servizio è comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, co. 9, D. Lgs. n. 36/2023, si indicano come sotto specificato.*

- Costi della manodopera: €

- Oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: €”.

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. ~~Valentina Russo~~